



00011-20

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Oggetto

**SECONDA SEZIONE CIVILE**

EQUA  
RIPARAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- STEFANO PETITTI - Presidente -
- UBALDO BELLINI - Consigliere -
- ANTONINO SCALISI - Consigliere -
- ROSSANA GIANNACCARI - Rel. Consigliere -
- STEFANO OLIVA - Consigliere -

R.G.N. 11000/2017

Cron. *11*

Rep. */*

Ud. 04/12/2018

CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 11000-2017 proposto da:

VINCENZO, elettivamente domiciliato in \_\_\_\_\_,

che lo rappresenta e difende;

- **ricorrente** -

**contro**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- **controricorrente** -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 21/03/2017;

2018

3774

*ea*

*MINISTERO GIUSTIZIA  
CON SEGRETERIA  
A DEBITO*

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 04/12/2018 dal Consigliere ROSSANA  
GIANNACCARI.

A handwritten signature in black ink, consisting of a single, fluid, cursive stroke that forms a loop and ends with a tail.

### ***Rilevato che:***

- la Corte d'Appello di L'Aquila, con decreto del 21.3.2017, rigettava l'opposizione proposta da Vincenzo avverso il provvedimento del Consigliere Delegato N. 333/2016, con il quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso, depositato il 17.5.2016, avente ad oggetto la domanda di indennizzo da irragionevole durata di una procedura fallimentare svoltasi innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno;
- secondo la corte distrettuale, a seguito della dichiarazione di incompetenza da parte del Consigliere delegato, il                      avrebbe dovuto riassumere il giudizio innanzi al giudice territorialmente competente individuato nella Corte d'appello di Ancona;
- per la cassazione di detto decreto ha proposto ricorso il                      sulla base di due motivi, illustrati con memoria difensiva depositata in prossimità dell'udienza;
- ha resistito con controricorso il Ministero.

4

### ***Ritenuto che:***

- con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 comma 4 L. 89/2001, dell'art. 640 comma 1 e 2, degli artt. 38 e 50 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. per avere la corte territoriale considerato la competenza territoriale come requisito di ammissibilità della domanda e non come presupposto processuale, con la conseguenza che il giudice d'appello, adito in sede di opposizione, avrebbe dovuto non già dichiarare inammissibile la domanda, ma declinare la propria incompetenza, fissando il termine per la riassunzione; il ricorrente rileva, inoltre, che l'unico rimedio avverso la dichiarazione di incompetenza del Consigliere delegato consista nell'opposizione, e non anche nella riproposizione del ricorso;
- il motivo è infondato;

- l'art. 3 comma 6 L. 89/2001 prevede espressamente che, se il ricorso è in tutto o in parte respinto, la domanda non può essere riproposta, ma la parte può fare opposizione a norma dell'art. 5 ter;

- ha affermato questa Corte che, in materia di equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001, anche dopo le modifiche apportate dal d.l. n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012, la competenza del giudice adito costituisce presupposto processuale e non già requisito di ammissibilità della domanda, sicché la corte d'appello, adita con l'opposizione di cui all'art. 5 ter della stessa legge, ove ritenga di non essere investita della competenza a provvedere, non può rigettare la domanda, ma deve dichiarare la propria incompetenza e, indicato il giudice competente, fissare il termine di riassunzione del procedimento in applicazione dell'art. 50 c.p.c. (Cassazione civile, sez. VI, 01/09/2015, n. 17380; Cassazione civile, sez. VI, 23/05/2017, n. 12891);

- questa Corte ha infatti dichiarato inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso il decreto emesso dal magistrato designato dal presidente della corte d'appello, trattandosi di provvedimento contro il quale può essere proposta l'opposizione al collegio di cui all'art. 5 ter della legge 4 marzo 2001, n. 89, e che, pertanto, diventa definitivo solo in caso di mancata opposizione (Cassazione civile sez. VI, 24/07/2014, n.16806);

- la corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto, poiché, invece di pronunciarsi sulla competenza, ha affermato che la parte avrebbe dovuto riassumere il giudizio innanzi al giudice territorialmente competente, indicato dal Consigliere delegato;

- resta assorbito il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., per assoluta carenza di motivazione sul percorso logico argomentativo, posto a fondamento della decisione;

- il <sup>DECRETO</sup> ricorso va, pertanto, cassato e <sup>LA CAUSA</sup> (rinvio) innanzi alla Corte d'Appello di L'Aquila, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.

**P. Q. M.**

accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di L'Aquila in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 4 dicembre 2018.

14

Il Presidente

Stefano Petitti



  
Il Funzionario Giudiziario  
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

03 GEN. 2020

  
Il Funzionario Giudiziario  
Valeria NERI